

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Tecnosicurezza di xxx/  
Vodafone Italia xxx**

Presenti:

<b>ENZO BROGI</b>	<i>Presidente</i>
<b>CHETI CAFISSI</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>ALBERTO LAPENNA</b>	<i>Componente</i>
<b>ELETTRA PINZANI</b>	<i>Componente</i>
<b>MASSIMO SANDRELLI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il  
Corecom incaricato della redazione del presente atto*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTA** Delibera Agcom n. 41/09/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

**VISTA** l’istanza GU14 n. 163 del giorno 6 maggio 2016 la società Tecnosicurezza di Marcello Santonocito chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante.**

La società istante, titolare di un contratto *business* sull’utenza n. 055 3438xxx con la società Vodafone, contesta a detto operatore, la responsabilità del mancato perfezionamento della migrazione richiesta a Wind Tre xxx (già Wind Telecomunicazioni xxx, di seguito, per brevità, Wind), nonché, nelle more di tale passaggio, la sospensione dell’utenza *de qua*, con conseguente perdita della numerazione medesima.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 18 luglio 2014 stipulava un contratto con Wind con contestuale richiesta di *Number Portability* dell’utenza n. 055 3438xxx, “*passaggio che non si è mai perfezionato l’ostruzionismo di Vodafone*”;
- constatava la totale interruzione dei servizi sull’utenza n. 055 3438xxx;
- nel frattempo Vodafone “*comunicava l’avvenuto rilascio della linea in favore di WIND, circostanza assolutamente smentita [...] dal fatto che continuavano ad arrivare fatture Vodafone e sulla linea interessata risponde ancora il disco Vodafone numero non accessibile*”; disservizio perdurato per “*ben 7 mesi*”;
- la “*linea è rimasta disattivata senza ottenere il rilascio per l’attivazione con WIND e perdendo così la (...) numerazione, presente anche nei biglietti da visita ed in carta intestata, arrecando quindi un enorme danno alla (...) azienda*”;
- l’operatore Vodafone, “*nonostante il (...) reclamo, non ha mai comunicato a noi l’esistenza di eventuali difficoltà tecniche o di altri ostacoli incontrati nell’adempimento dell’obbligazione e, solo attraverso un contatto telefonico del 25/08/2014 si limitò ad affermare che “..la procedura di portabilità dei numeri non è andata a buon fine a causa di disguidi di natura tecnica che non sono derivati da errori compiuti dalla Vodafone e quindi sono dovuti a cause non imputabili al gestore*”; attribuendo “*la colpa di tutto al nuovo operatore e ad ogni (...) contestazione non ha mai*

*formalizzato alcuna risposta in merito” e “non ha fornito la prova di avere reso il servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni”;*

*- il disservizio non veniva risolto, ma continuava a ricevere la fatturazione da Vodafone; “bloccava i pagamenti delle fatture nr. AE14185930 del 15/10/2014 di € 333,27; nr AE11209154 del 13/08/2014 di € 1.086,65”; “constatava e contestava come indebito l’addebito di euro 602,92 iva Inclusa “relativo alle penali applicate”.*

In data 13 aprile 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Wind e Vodafone, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso con entrambi gli operatori.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) “lo storno dell’intera posizione debitoria”;*
- ii) “un indennizzo pari a 1.600,00 quale danno subito per la perdita del numero”.*

## **2. La posizione dell’operatore.**

La società Vodafone, in data 10 giugno 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, nella quale ha preliminarmente contestato *“ogni responsabilità nella vicenda, rilevando l’improcedibilità e l’inammissibilità della domanda di controparte”,* atteso che *“l’esposizione dei fatti rappresentati da controparte non trovano riscontro nella documentazione in possesso di Vodafone”.*

Nel merito l’operatore ha evidenziato che:

- “la società istante non fornisce alcuna prova in ordine ai disagi lamentati in ordine alla presunta mancata portabilità verso altro operatore. Invero, in atti non sono presenti né reclami scritti o verbali né segnalazioni dai quali potere eventualmente imputare la responsabilità a Vodafone piuttosto che all’operatore verso il quale l’istante chiedeva la portabilità. Ed infatti, con riferimento alla contestazione relativa alla mancata portabilità della numerazione, non è in alcun modo dimostrato che il disagio patito dall’istante possa essere imputata alla società convenuta. Infatti, secondo l’ordinario criterio di ripartizione dell’onere della prova, al creditore attore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte (Cass. Civ. 7996/2006). In ultimo, per quel che concerne la posizione debitoria dell’istante di cui lo stesso chiede lo storno, va rilevato che le fatture emesse e contestate e che, non sono state pagate dall’istante, restano di pertinenza dello stesso in quanto legittimamente emesse da Vodafone. Dunque, l’assenza della prova dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell’istanza, dai quali emergerebbe l’inadempimento di Vodafone, induce a ritenere infondata in fatto ed in diritto oltre che non è sufficientemente provata la domanda dell’istante nei confronti di Vodafone.*
- “nella quantificazione dell’indennizzo richiesto, parte istante non tiene conto della limitazione convenzionale di responsabilità prevista dalla Carta Servizi Vodafone. Nella Carta Servizi infatti si precisa che vengono individuati limiti quantitativi al risarcimento del danno. Tale previsione costituisce clausola penale nella quale viene contenuto l’ammontare del risarcimento nell’ambito quantitativo previsto dalla convenzione contrattuale”.*

### **3. La replica della società istante.**

La società istante, in data 10 giugno 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, nella quale ha precisato che:

- *“che più volte l'istante si è lamentato sia tramite fax (allegati), sia tramite 800227755 che per la linea telefonica non c'era stata mnp e per questo si richiedeva motivazione sia della mancata portabilità sia del mancato funzionamento improvviso della linea stessa. Ai fax inoltrati mai nessuna risposta è stata ricevuta. Nemmeno un contatto telefonico da parte del gestore è stato fatto alla Tecnosicurezza, per comunicare una motivazione in merito alle problematiche riscontrate”.*
- *contattando il servizio Clienti gli operatori riferivano solamente “che la colpa della mancata mnp e pertanto del mancato funzionamento linee era da attribuirsi alla Wind e non a loro”.*
- *“il gestore aveva l'onere di dimostrare che il tutto fosse dipeso da causa ad esso non imputabile, così come aveva l'onere di dimostrare di aver tempestivamente informato l'istante delle eventuali difficoltà tecniche incontrate; per tali problematiche è stato presentata in data 25 febbraio 2015 “per richiedere l'urgente riattivazione della linea ormai sospesa da mesi(...) e solo. Grazie all'intervento del Corecom ha ripreso a funzionare”.*

L'istante ha ribadito le proprie richieste e ha evidenziato di aver sospeso i pagamenti.

### **4. La replica dell'operatore.**

L'operatore Vodafone, in data 17 giugno 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica, nella quale ha ribadito *“che la società istante non fornisce alcuna prova in ordine ai disagi lamentati in ordine alla presunta mancata portabilità verso altro operatore”* e che *“in atti non vi è alcuna prova né in ordine ai reclami scritti o verbali né in ordine a segnalazioni dai quali potere eventualmente imputare la responsabilità a Vodafone piuttosto che all'operatore verso il quale l'istante chiedeva la portabilità. Ed infatti, con riferimento alla contestazione relativa alla mancata portabilità della numerazione, non è in alcun modo dimostrato che il disagio patito dall'istante possa essere imputata alla società convenuta”.*

Inoltre l'istante ha ribadito *“che, secondo l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova, al creditore attore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte (Cass. Civ. 7996/2006)”.* In ultimo, l'operatore ha ribadito, *“che le fatture contestate, sono state legittimamente emesse da Vodafone e le stesse quindi, anche se non pagate dalla società istante, restano di competenza del cliente”.*

### **5. La richiesta integrativa istruttoria a Telecom Italia xxx (Wholesale).**

L'Ufficio, sulla base degli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ha chiesto una integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 18 del Regolamento a Telecom Italia xxx (Wholesale) con la quale veniva richiesto alla società Telecom Italia xxx divisione rete (Wholesale) di indicare i passaggi tra

operatori intervenuti nel periodo gennaio 2014 – giugno 2016 sull’utenza n. 055 3438xxx intestata a Tecnosicurezza di xxx, allegando le schermate “Pitagora” e/o schermate estratte dal sistema di “Customer Relationship Management” (“CRM”), il relativo tracciato record in formato .xml di tutte le fasi delle migrazioni e/o altra documentazione utile

*“In CRM 3.0*

*Ordine di MIGRAZIONE di RIENTRO IN TI DI ULL LNA CON NP VODAFONE*

*Data\_ricezione\_ordine 07/10/2015*

*Data\_attesa\_consegna 19/10/2015*

*Data\_espletamento 19/10/2015*

*Ordine di ATTIVAZIONE NORMALE DI ULL LA VODAFONE*

*Data\_ricezione\_ordine 27/02/2016*

*Data\_attesa\_consegna 07/03/2016*

*Data\_espletamento 07/03/2016*

*Ordine di MIGRAZIONE di RIENTRO IN TI DI ULL LA+NP*

*Data\_ricezione\_ordine 16/05/2017*

*Data\_attesa\_consegna 25/05/2017*

*Data\_espletamento 01/06/2017*

*In allegato le schermate”.*

#### **4. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

Con riferimento alla domanda *sub ii)* volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del numero, si osserva che, ai sensi delle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera Agcom n. 276/13/CONS), anche le istanze inesatte o imprecise, in un’ottica di *favor utentis*, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare. Pertanto, nonostante la genericità della richiesta, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell’azione, può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell’operatore e del conseguente diritto all’indennizzo.

Pertanto la presente disamina s’incentrerà sulla richiesta di indennizzo relativa ai disservizi lamentati dalla società istante, ovvero la sospensione dei servizi sull’utenza n. 055 3438xxx e la perdita del numero a seguito di cessazione.

Sulla totale interruzione dei servizi sull’utenza n. 055 3438xxx.

La parte istante ha lamentato la disattivazione da parte di Vodafone dell’utenza *de qua*, perdurata per 7 mesi, nelle more della migrazione a Wind, laddove l’operatore Vodafone ha evidenziato che *“la società istante non fornisce alcuna prova in ordine ai disagi lamentati ovvero in ordine alla presunta mancata portabilità verso altro operatore”*, rappresentando che *“in atti non sono presenti né reclami scritti o verbali né segnalazioni”* circa tale problematica, ma non ha dedotto niente di

specifico in merito al mancato funzionamento dell'utenza *de qua* nelle more del passaggio fra operatori.

La doglianza dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

In *primis* si richiama:

- il consolidato orientamento giurisprudenziale (*vedasi, ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione secondo cui *“il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”*. In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte del fornitore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che *“l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*;

- gli obblighi posti a carico degli operatori, di cui alla delibera Agcom n. 179/03/CSP, richiamati dalle Carte dei servizi e dalle Condizioni generali di Contratto di ciascun operatore, in particolare l'obbligo di garantire un'erogazione continua ed interrotta dei servizi offerti, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, impegnandosi al ripristino entro termini congrui. Di conseguenza, allorché l'utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio.

Nel caso di specie, nelle proprie memorie, l'operatore nulla ha dedotto circa l'interruzione del servizio, che l'utente sostiene essersi protratta *“per oltre 7 mesi”* e risolta solo a seguito dell'intervento del Corecom, ovvero dopo la data del 25 febbraio 2015.

L'operatore ha asserito di non aver ricevuto segnalazioni in merito al disservizio lamentato, ma non ha dimostrato di aver erogato il servizio nel periodo indicato dall'istante.

Di contro, l'utente ha riferito di aver più volte contattato l'operatore Vodafone e, in particolare, ha dedotto in istanza che, in data 28 agosto 2014, riceveva l'informazione dal servizio clienti dell'operatore medesimo che il suo problema era riconducibile alla *“procedura di portabilità del numero [che] non è andata a buon fine a causa di disguidi di natura tecnica che non sono derivati da errori compiuti dalla Vodafone e quindi sono dovuti a cause non imputabili al gestore”*. Nelle proprie memorie Vodafone non ha contestato, da parte sua, di aver reso detta informativa all'utente e non ha disconosciuto, sul punto, di aver ricevuto detta segnalazione dall'utente.

Nei propri scritti difensivi, l'operatore, inoltre, pur deducendo che la mancata portabilità non poteva essere ascrivibile alla propria responsabilità, non ha specificato alcunché riguardo all'interruzione del servizio.

Dalle risultanze istruttorie ed, in particolare, dalle schermate estratte dal sistema CRM 3.0 fornite da Telecom Italia S.p.A. (Wholesale), emerge che l'utenza *de qua* non è migrata effettivamente a Wind. Dunque la numerazione *de qua* risultava attestata su rete Vodafone e la responsabilità del disservizio subito dalla società istante è da ascrivere a detto operatore. La stessa numerazione risulta, invece, "*rientrata*" in Telecom Italia S.p.A. in data 19 ottobre 2015.

Ciò premesso, si ritiene, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, che l'operatore Vodafone, non avendo dimostrato di aver erogato regolarmente il servizio, è responsabile del disservizio dedotto in controversia; ne consegue che deve essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito per il periodo di interruzione.

Pertanto l'istante ha diritto alla liquidazione da parte della società Vodafone dell'indennizzo previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento di cui all'Allegato A della delibera n. 73/11/CONS, secondo il parametro di euro 5,00 *pro die* per il numero complessivo di 182 giorni, computati in riferimento al periodo compreso dal 28 agosto 2014 (data del contatto con il *call center* dell'operatore Vodafone) al 25 febbraio 2015, giorno in cui l'utente afferma essersi risolto il disservizio. Nel caso di specie, il predetto parametro deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della sopracitata Delibera, attesa la natura *business* dell'utenza telefonica interessata dal disservizio. Pertanto l'indennizzo complessivo sarà pari ad euro 1.820,00 (euro 10,00 x n. 182 giorni).

A fronte della mancata fruizione del servizio sull'utenza *de qua*, l'istante ha diritto alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato con riferimento all'utenza *de qua* nel periodo 28 agosto 2014 - al 25 febbraio 2015; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

#### Sulla perdita del numero n. 055 3438xxx

La società istante lamenta la perdita del numero, laddove l'operatore nulla deduce sul punto.

La doglianza della società istante non è accoglibile, atteso dalle risultanze istruttorie non è emersa la perdita della titolarità del numero *de quo*. A seguito di approfondimento istruttorio, ed in particolare dalle schermate fornite da Telecom Italia xxx, risulta che l'utenza n. 055 3438xxx è stata oggetto di migrazione verso l'operatore Telecom Italia xxx, con contestuale richiesta di NP dall'operatore Vodafone espletata in data 19 ottobre 2015. Pertanto la domanda *sub ii*) volta ad ottenere "*un indennizzo pari a 1.600,00 quale danno subito per la perdita del numero*" non può essere accolta.

Infine, si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura da porsi a carico di Vodafone, atteso che l'utente non ha presenziato all'udienza di discussione nell'ambito

del presente procedimento.

**VISTO** l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore "Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione" quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti svolta su proposta del Presidente nella seduta del 25 settembre 2018;

## **DELIBERA**

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 6 maggio 2016 dall'istante dalla società Tecnosicurezza di xxx nei confronti dell'operatore Vodafone Italia xxx, che detto operatore provveda a:

1) corrispondere alla società istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

a) euro 1.820,00 a titolo di indennizzo per l'interruzione del servizio dell'utenza n. 0553438xxx;

b) euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno e/o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione eventualmente emessa in relazione all'utenza fissa n. 055 3438xxx, nel periodo 28 agosto 2014 - al 25 febbraio 2015; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui al precedente punto 1) lettera a) e punto 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.



**DELIBERAZIONE**  
**n. 47 del 25 settembre 2018**

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Luciano Moretti*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*